CAMERA DEI DEPUTATI N. 1651

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIGNARDI, MONACO, FULCI

Presentata il 3 luglio 1969

Disposizioni sull'aumento del contenuto minimo del succo di agrume nelle aranciate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da oltre 10 anni l'agrumicoltura italiana versa in un grave stato di crisi i cui riflessi di ordine sia economico che sociale non possono non incidere negativamente sulla situazione delle zone maggiormente interessate e, in ultima analisi, dell'intera economia nazionale.

Trattasi, per quel che riguarda le arance, di una crisi, ormai definita anche dagli organi ufficiali come « permanente », che necessita per essere avviata a soluzione di un deciso intervento inteso a risolvere il problema nel modo più soddisfacente.

Le cause di tale crisi sono da ricercarsi nella impossibilità da parte del mercato interno di assorbire tutta la produzione nazionale, atteso che siamo ormai prossimi al limite di saturazione del consumo *pro capite*.

D'altra parte, per quanto riguarda le esportazioni, l'insoddisfacente funzionamento dei meccanismi comunitari ed il mancato rispetto delle clausole preferenziali contribuiscono ad aggravare la situazione.

Come è noto, infatti, l'Italia esporta nella Comunità circa 1.500.000 quintali mentre il consumo della stessa supera i 20 milioni di quintali.

Tutto ciò non può che incidere ulteriormente sulla precarietà della situazione della nostra agricoltura. È sorta, pertanto, la necessità di arginare le conseguenze deleterie di questa sfavorevole congiuntura.

Come è noto gli interventi dell'AIMA (300.000 quintali di arance ritirate nell'anno 1967-68), consentono il solo superamento transitorio della fase di crisi, peraltro con notevole dispendio di denaro pubblico senza avviare la stessa ad una soluzione duratura.

D'altra parte, l'avviamento alla distribuzione della gran parte del prodotto ritirato, ha avuto innegabili riflessi di ordine psicologico sugli agricoltori, i quali vedono distrutto il frutto del loro lavoro, e sui consumatori tutti che spesso non riescono a comprendere i motivi di tale distruzione.

Inoltre l'auspicata riconversione colturale della varietà biondo comune necessita di programmi a medio termine, cosicché una effettiva possibilità di smaltimento a breve termine delle nostre eccedenze va ritrovata soprattutto in una destinazione all'industria di trasformazione maggiore di quella già in atto.

Al fine di porre rimedio a questa situazione, abbiamo ritenuto di riprendere in esame un provvedimento, già prospettato in simili circostanze, inteso ad elevare la percentuale di puro succo di frutta contenuta nelle bevande attualmente in commercio con la denominazione di « aranciata ». Appare evidente come l'adozione di un provvedimento, il quale fissasse al 20 per cento la predetta percentuale in 100 centimetri cubi di bevanda, consentirebbe lo smaltimento degli altri 300 mila quintali di arance che quest'anno l'AIMA ha

ritirato dal mercato spendendo la notevole cifra di quasi due miliardi di lire per l'acquisizione di un prodotto avviato per la massima parte alla distruzione; spesa che con l'adozione del provvedimento in parola si verrebbe ovviamente ad eliminare.

Occorre inoltre sottolineare l'aspetto della tutela degli interessi dei consumatori, i quali otterrebbero finalmente un prodotto dall'alto potere vitaminico ed energetico.

A tal fine si auspica che le qualità e le caratteristiche del prodotto siano maggiormente controllate nel rispetto delle norme vigenti.

L'aumento del costo per bottiglia, che deriva dall'aumento della percentuale di puro succo contenuto nella bibita, è stato calcolato di poco superiore a lire una: l'irrilevanza della cifra non ha bisogno di alcun commento.

In merito ai timori sulle pretese conseguenze negative della eventuale diminuzione del potere dissetante del prodotto così ottenuto, essi sono del tutto privi di fondamento in quanto alimentati da considerazioni non rispecchianti la realtà italiana perché influenzate da ricerche statistiche riguardanti un paese diverso dal nostro.

Non riteniamo, infatti, che i dati riferentisi alla Francia, ove la percentuale di puro succo nelle aranciate deve essere pari al 25 per cento, possano implicare anche per l'Italia una riduzione delle domande di aranciate e ciò a causa della non certo dimostrata parità di gusti tra i consumatori italiani e francesi.

Onorevoli Colleghi ! Non dubitiamo del vostro interessamento a vedere risolto questo problema così essenziale per l'economia del nostro Mezzogiorno e pertanto confidiamo che la presente proposta di legge venga da voi integralmente accolta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le bibite analcoliche vendute con il nome di aranciate devono avere per ogni 100 centimetri cubi un contenuto di succo naturale di agrume non inferiore a grammi 20 o della qualità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato.

ART. 2.

Le colorazioni « arancio » e « giallo arancio » sono riservate alle bibite analcoliche aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1.

ART. 3.

L'uso della parola aranciata è vietato alle bibite non aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1.

ART. 4.

È abrogata la norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto presidenziale 19 maggio 1958, n. 719, relativamente al quantitativo del 12 per cento di succo di arancia nelle aranciate.

Sono parimenti abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con la presente.